

r.g.n 14169/15

TRIBUNALE di GENOVA
Quarta Sezione Civile

nella causa iscritta al n. 10513/15 promossa da:

nato a
Alessandra Ballerini del foro di Genova

rappresentato e difeso dall' Avv.

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio
territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Il giudice dott.ssa Manuela Casella,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.04.16
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (*"Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione..."*);

Avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sezione di Genova emesso in data 27.7.15, notificato in data 19.10.15;

FATTO E DIRITTO



Con ricorso depositato il 17.11.15 il signor _____ cittadino senegalese, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento 1) dello status di rifugiato; 2) della protezione sussidiaria; 3) del diritto di asilo in Italia ai sensi e per gli effetti dell'art 10 c. 3 Costituzione 4) della ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario ostativi al suo allontanamento dal territorio nazionale e idonei al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno.

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio. L'interessato è comparso all'udienza del 12.04.16 ed ha reso dichiarazioni in lingua peul, con l'ausilio di un interprete.

Il Ministero dell'Interno ha inviato una memoria difensiva depositata in data 12.4.16 con la quale ha difeso la legittimità dell'operato della Commissione territoriale che, con il provvedimento impugnato, ha negato al ricorrente ogni forma di protezione internazionale o umanitaria.

Nessuno è comparso in udienza per il Ministero resistente, del quale va dichiarata la contumacia. Il difensore ha insistito come in ricorso

Con il provvedimento impugnato la Commissione territoriale ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria con la seguente motivazione:

"..atteso che dalle dichiarazioni del richiedente non emergono fatti fondanti, al di là della genericità del racconto, che possano comprovare la reale minaccia di morte. L'impossibilità di rientro in patria non viene fatta risalire al timore del procedimento giudiziario ma della possibile vendetta della famiglia del vicino defunto che a dire del richiedente è numerosa ed influente. Ciò nonostante le motivazioni appaiono deboli e poco circostanziate...."

Secondo il racconto del ricorrente egli si è dovuto allontanare dal suo Paese (il Senegal) in quanto, a seguito di una lite col suo vicino avente ad oggetto il confine tra i loro due campi attigui, ha ucciso il vicino stesso per legittima difesa, colpendolo alla testa due volte con la falce che il vicino stava usando per tagliare l'erba. E' quindi immediatamente fuggito, il 16.3.13, e ha appreso successivamente da sua sorella, quando era arrivato in Libia, che il vicino era morto in conseguenza delle ferite riportate e che sua madre, (che era stata arrestata dalla polizia non essendo stato trovato lui), era stata rilasciata dopo tre mesi.

In sede di audizione giudiziale il ricorrente ha ribadito il racconto fatto alla C.T, chiarendo anche, senza incertezze ed in maniera plausibile, alcuni aspetti della vicenda non emersi in precedenza. In particolare ha precisato come la lite violenta che ha portato al decesso del suo vicino fosse il frutto di una graduale appropriazione da parte del vicino di parte dei terreni di proprietà della sua famiglia, avvenuta dal 2010 al 2013; che il giorno fatidico il vicino aveva portato con sé un'ascia



per tagliare gli alberi che delimitavano il suo campo e che erano stati piantati da sua madre; che egli era disarmato ma è riuscito a difendersi prendendo l'ascia del vicino; che non c'erano testimoni al momento del fatto e che tuttavia egli ha visto arrivare, mentre scappava, la gente del villaggio richiamata dal rumore provocato dalla loro lite.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale, il racconto del richiedente è coerente, privo di contraddizioni e non inverosimile.

Le stesse dichiarazioni rese dal richiedente, però, non consentono di ritenere che la propria situazione rientri tra quelle previste dalla Convenzione di Ginevra, secondo la quale *"è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese"*. Il sig. non risulta, infatti a rischio di persecuzione personale e diretta *"per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica"* .. Non può, quindi, essere accolta la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non risultando oggettivamente dimostrata, né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

Nel caso in cui non siano allegati e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel ricorso in esame il sig. invoca la protezione sussidiaria in ragione dell'asserito gravissimo pericolo che egli correrebbe in caso di rimpatrio di essere ucciso dai familiari del vicino ucciso, di subire un processo non equo e di essere condannato per omicidio, nel caso in cui non riuscisse a dimostrare di aver agito per legittima difesa. Teme infine la reclusione nelle carceri senegalesi, ove i detenuti subiscono trattamenti inumani e degradanti.

Ritiene questo giudice che la domanda di protezione sussidiaria sia fondata e meriti accoglimento alla luce delle informazioni sul sistema giudiziario e carcerario in Senegal tratte da siti internet accreditati.

Nel rapporto 2016 di Amnesty International è dedicato, con specifico riferimento al Senegal, un paragrafo ai *"processi iniqui"*, nel quale si legge *"A marzo, la Corte per la repressione"*



dell'appropriazione indebita di fondi (Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite - Crei) ha condannato Karim Wade, ex ministro e figlio dell'ex presidente Abdoulaye Wade, a sei anni di carcere e al pagamento di un'ammenda pari a 138.239.086.396 franchi Cfa (circa 210.744.000 euro) per appropriazione indebita di fondi. Sette coimputati sono stati anch'essi ritenuti colpevoli del medesimo reato. La Crei non prevede alcuna possibilità di appello, in violazione degli standard regionali e internazionali. Ad aprile, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha definito la detenzione preprocessuale di Karim Wade arbitraria, anche in considerazione dei ritardi nelle udienze processuali e delle disparità di trattamento. Ad agosto, la Corte suprema ha confermato le condanne.

A febbraio, la Corte d'assise di Dakar ha condannato due uomini a 20 anni di lavori forzati in relazione alla morte di un giovane ausiliario del corpo di polizia, Fodé Ndiaye, nonostante questi avessero denunciato che le loro deposizioni erano state estorte sotto tortura". Un altro paragrafo è dedicato alla "impunità", ove si evidenzia che "Nonostante le autorità abbiano sostenuto che erano in corso indagini sulle uccisioni commesse da agenti delle forze di sicurezza durante le manifestazioni o su atti di tortura e altri maltrattamenti, in pochi casi queste erano state completate o i presunti responsabili erano stati processati. Dei 27 casi di tortura che erano stati documentati da Amnesty International dal 2007, soltanto sei avevano portato a procedimenti giudiziari che si erano conclusi con un verdetto, ma con condanne oltremodo lievi. Dei sette casi giudiziari riguardanti persone uccise da agenti di sicurezza durante manifestazioni, nessuno aveva portato a verdetti di colpevolezza.

A gennaio, il tribunale regionale di Kolda ha ritenuto due poliziotti colpevoli di atti di violenza e aggressione ai danni di Dominique Lopy, deceduto in custodia nel 2007. Il tribunale li ha condannati a due mesi di reclusione e al pagamento di un'ammenda di 100.000 franchi Cfa (circa 152 euro), a titolo di risarcimento per la famiglia.

Quanto in particolare alle condizioni carcerarie, i report di Amnesty parlano di condizioni carcerarie critiche più o meno per tutti i paesi dell'afrika sub-sahariana con tassi di sovraffollamento delle carceri disumani, carenza di cibo, cure mediche e strutture ricreative, contesto nel quale si alimenta una cultura della violenza che sfocia talvolta in maltrattamenti, abusi sessuali e atti di tortura.

Di analogo tenore è il rapporto sul Senegal pubblicato il 25.6.2015 sul portale Refworld, che descrive tra i più gravi problemi attinenti a violazioni dei diritti umani in Senegal il sovraffollamento delle carceri, la lunghezza della carcerazione preventiva (coerentemente a quanto ha riferito il ricorrente in udienza a questo giudice ... "se ammazzi una persona vai subito in carcere e rischi di starci molto"), la corruzione, gli abusi fisici, inclusa la tortura dalle forze di sicurezza, gli arresti arbitrari (vd quanto accaduto alla madre del ricorrente), la mancanza di imparzialità dei



giudici, *“The most significant human rights problems included prison overcrowding, lengthy pretrial detention, and corruption. Other major human rights problems included: physical abuse, including torture, by security forces; arbitrary arrests; questionable investigative detention; lack of judicial independence; restrictions on freedom of assembly.....The Sall government continued efforts to investigate and hold to account former Wade administration officials accused of corruption. Nevertheless, impunity for crimes and abuses committed by government and security officials remained a problem”*.

Il ricorrente rischia effettivamente di subire un grave danno in caso di rientro nel paese di origine in quanto non avrebbe alcuna garanzia di subire un processo giusto e una carcerazione umana.

Sussiste pertanto nel caso di specie la circostanza evidenziata al punto b) dell'art 14 Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, sussistendo fondati motivi di ritenere che, se il richiedente ritornasse in Senegal correrebbe un rischio effettivo di subire la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante .

Per questi motivi, la domanda di protezione sussidiaria deve essere accolta e ciò assorbe e rende ininfluenza l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione umanitaria formulata in via subordinata.

Per quanto riguarda le spese, per la natura dell'oggetto del procedimento e considerato che l'amministrazione non si è costituita in giudizio, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

Riconosce in capo a _____ nato a _____ la protezione sussidiaria.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, 15.4.16

Il Giudice
Manuela Casella

